



COMUNE DI ORATINO

REGOLAMENTO

COMMISSIONE COMUNALE

PER

L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI,

LA PARITA' E

LE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 29 del 05.11.2018

Articolo 1 – Istituzione e finalità

1. In attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione Italiana è istituita, presso l'Amministrazione comunale di Oratino, la Commissione per le pari opportunità tra donna ed uomo (in seguito indicata come Commissione).
2. La Commissione è un organo permanente, che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art.3 della Costituzione Italiana e dalla Legge n. 125 del 10 aprile 1991.
3. La Commissione opera mediante l'attuazione di "azioni positive" (Legge n. 125 del 10 aprile 1991, D.Lgs. n. 226/2003) per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o/e indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrare la rappresentanza tra donna e uomo, in tutti i luoghi della decisione presenti sul territorio. La Commissione si propone inoltre di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.
4. La Commissione ha sede nel palazzo comunale ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta.

Articolo 2 - Funzioni

1. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una salda rete di rapporti tra donne e uomini del territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne elette nelle istituzioni, tra gli uomini che manifestano interesse nei confronti della tematica.
2. Cura inoltre i rapporti con associazioni, movimenti, enti ed organismi con cui individua forme di collaborazione, di scambio, di coordinamento di iniziative e programmi comuni.

Articolo 3 - Compiti

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, restituendole al territorio;
- b) ai sensi dell'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, avanza proposte per la predisposizione dei piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
- c) lavora per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni positive di sostegno all'imprenditoria femminile ai sensi dell'art. 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- d) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne;
- e) promuove azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali, nazionali, in particolare promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;
- f) promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta orale e massmediale;
- g) attraverso gli Uffici del Comune di Oratino, attua iniziative che consentano alle donne di poter conciliare i tempi del lavoro, della cura della famiglia, del proprio impegno culturale e sociale promuovendo in particolare la conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonché la normativa inerente

“Misure a sostegno della flessibilità di orario” di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; favorisce inoltre la conoscenza e la visibilità del sapere e del saper fare delle donne anche attraverso la letteratura, l'arte, la musica etc.;

h) promuove forme continuative di collaborazione con le donne immigrate, presenti sul proprio territorio, sia in forma singola che associata; promuove inoltre forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di Sviluppo;

i) promuove iniziative utili a contrastare la violazione dei diritti umani di cui sono vittime le donne ai sensi dell'art. 26 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

j) compiere ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. La Commissione per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale:

a) riceve informazione dei provvedimenti di Giunta e di Consiglio assunti;

b) può esprimere parere sugli atti di rilevante e diretto interesse per le finalità della Commissione;

c) può richiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;

d) può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, nel rispetto della regolarità istruttoria della proposta stessa ai sensi degli articoli 49 e 107 del D.Lgs.267/2000.

La Commissione trasmette le proposte di atti all'organo competente, il quale relaziona sulle stesse entro trenta giorni.

3. La Commissione predisporre :

a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente le sue iniziative e lo invia al Sindaco entro il 30 Dicembre di ogni anno; qualora tali iniziative dovessero comportare un impegno di spesa, l'amministrazione

valuterà la possibilità di finanziare i progetti in base alla disponibilità di bilancio.

b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

Articolo. 4 - Composizione, formazione e durata

1. La Commissione Pari Opportunità viene nominata con deliberazione del Consiglio Comunale entro 3 mesi dall'esecutività del presente regolamento; la Commissione resta in carica per l'intero mandato, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
2. La Commissione Pari Opportunità è composta di dieci membri. I membri saranno scelti su una rosa di candidature sulla base delle domande presentate dalle donne interessate, che abbiano riconosciute esperienze di carattere associativo, sociale, culturale, professionale, economico, politico, civile, in riferimento ai compiti della Commissione Pari Opportunità e/o che comunque abbiano un interesse personale alle tematiche di sua competenza.

La Commissione Pari Opportunità deve essere costituita da almeno:

- una donna impegnata in associazioni, enti e movimenti con sede legale o operativa nel comune, che operino in via continuativa sul territorio comunale, in merito alle tematiche di competenza della Commissione Pari Opportunità o donne, sempre residenti nel comune, impegnate nel mondo dell'associazionismo del territorio di Oratino;
 - due donne in rappresentanza delle giovani generazioni (18-34 anni);
 - due donne in rappresentanza delle donne delle comunità straniere maggiormente rappresentative o più numerose che vivono sul territorio di Oratino.
3. Il Sindaco, o Assessore delegato, entro 6 mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale oppure entro un mese dall'esecutività del presente regolamento,

provvede a mezzo di pubblici avvisi a comunicare circa le modalità di presentazione delle proposte di candidatura al fine di individuarne i membri.

La proposta della candidatura deve essere presentata all'amministrazione comunale entro un mese dalla pubblicazione del relativo bando, corredata da un curriculum personale, da cui si evincano le esperienze nei campi suindicati e/o la chiara motivazione personale.

La Commissione è insediata su convocazione del Sindaco entro 20 giorni dalla nomina.

Nel caso di presentazione di candidature eccedenti rispetto ai posti disponibili, i curricula sono oggetto di una valutazione preliminare da parte di una Commissione costituita all'uopo e composta da almeno un membro designato da ogni Commissione Extra Consiliare. La suddetta Commissione definisce, sulla base di criteri stabiliti e designati dalla stessa, all'unanimità le dieci candidature che verranno sottoposte successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale.

4. Oltre i dieci membri designati dal Consiglio Comunale, fanno parte di diritto della Commissione Pari Opportunità tre consiglieri comunali (due di maggioranza, una di minoranza), o in assenza di disponibilità di queste, da due donne espresse dai gruppi consiliari di maggioranza e una donna espressa dai gruppi consiliari di minoranza e nominate in sede di Consiglio Comunale.

Fanno parte di diritto della Commissione, con funzioni consultive, l'Assessore della Giunta Comunale.

5. Alla seduta della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, tutti coloro che per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa.
6. Le componenti della Commissione Pari Opportunità decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive.

In caso di decadenza di una componente designata dal Consiglio, il Consiglio provvederà a definire la sostituta sulla base delle domande presentate.

Art.5 - Organi della Commissione e loro elezione disposizione e compiti

1. La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore o membro delegato alle Pari Opportunità.
2. La Commissione nella prima seduta elegge a maggioranza delle proprie componenti con votazione separata e a scrutinio segreto, la Presidente e la Vice Presidente che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
3. Sono organi della Commissione la Presidente che rappresenta la Commissione Pari Opportunità, che convoca, presiede e ne coordina l'attività e l'Ufficio di Presidenza.
4. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Assessore, Consigliere e di Presidente del Consiglio del Comune di Oratino e/o di altre commissioni equivalenti .
5. Nella prima seduta altresì viene costituito l'Ufficio di Presidenza, formato dalla Presidente, dalla Vice Presidente, dall'Assessore con delega alle Pari Opportunità e dal Presidente del Comitato d'Ente Comunale per le Pari Opportunità, quando ne sarà avvenuta la costituzione.
6. La Presidente ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro.
7. L'avviso di convocazione, redatto per forma scritta, contiene l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta. Deve pervenire alle componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore e il relativo avviso può essere effettuato a mezzo telefono.
8. La Commissione deve essere convocata entro dieci giorni, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

9. La seduta è valida, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei commissari; in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.

Art.6 - Validità delle decisioni

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni che riguardano persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di una singola componente, la Commissione decida di procedere a voto segreto.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti in prima convocazione; in seconda convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di 1/3 delle componenti.

2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti della Commissione per le seguenti votazioni:
 - Programmi e progetti di attività della Commissione e dei gruppi di lavoro
 - Decisioni sull'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione
 - Approvazione della relazione annuale
 - Modifiche al regolamento
3. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della Presidente.

Art. 7 - Regolamento interno

1. La Commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento da approvarsi con la maggioranza dei 2/3 delle componenti della Commissione.

Art. 8 - Gruppi di lavoro

1. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito della Presidente o della Coordinatrice del

gruppo, esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze in merito agli argomenti affrontati.

2. Ogni gruppo di lavoro individua una Coordinatrice, che tiene contatti con la Presidente, le invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, ogni volta che sia ritenuto importante il suo contributo.

Ogni componente della Commissione Pari Opportunità può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto.

Art. 9 - Attività d'informazione

1. In attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 14 del 23/2/87, la Commissione cura la divulgazione delle proprie attività, raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile.

Art. 10 - Oneri finanziari e personale

1. Gli uffici del Comune collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.
2. Per la partecipazione alle sedute della Commissione non vengono erogati gettoni di presenza.